



## **Regolamento interno del Corso di Dottorato in *SCIENZE APPLICATE A BENESSERE E SOSTENIBILITÀ***

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato (di seguito per brevità denominato "Regolamento"), il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Applicate a Benessere e Sostenibilità (di seguito denominato "Dottorato") si dota del presente Regolamento interno relativo: a) al funzionamento del dottorato stesso in coerenza con gli obiettivi specifici del Corso; b) ai suoi organi; c) ai diritti e doveri dei dottorandi che lo frequentano.
2. Il Regolamento interno è sottoposto in prima applicazione all'approvazione del Senato Accademico; ogni ulteriore modifica, purché essa non deroghi al Regolamento, è approvata e deliberata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei componenti del Collegio dei Docenti.

### **Art. 2 - Obiettivi specifici**

1. Il dottorato si prefigge di approfondire con approccio integrato tematiche correlate a benessere e sostenibilità, quali la sicurezza e la conservazione dell'ambiente e del patrimonio, gli stili di vita per il mantenimento e il recupero della salute psico-fisica del cittadino, la prevenzione e il trattamento di stati patologici. La natura multidisciplinare del progetto, assicurata dalle competenze di docenti e ricercatori afferenti a diversi SSD, mediante strumenti conoscitivi e metodologici diversificati ed integrati, garantisce un approccio adeguato al tema complesso di "benessere e sostenibilità", per l'individuo e la collettività, il quale può essere affrontato da vari punti di vista come individuato nelle diverse linee di ricerca che il dottorato propone.
2. Il dottorato intende fornire una preparazione adeguata a svolgere attività professionali di ricerca, anche in ambito universitario, e attività professionali di alta qualificazione presso strutture/enti/centri pubblici o privati nazionali ed internazionali, che si occupano di aspetti legati al benessere, alla salute, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale nell'ambito delle discipline dell'ingegneria, della psicologia, delle scienze biomediche e motorie.
3. Il dottorato, per il suo carattere interdisciplinare, consente l'acquisizione di conoscenze e competenze scientifiche trasversali e solide competenze specialistiche; consente inoltre specifici approfondimenti anche attraverso la possibilità di un'esperienza di ricerca all'estero supportata dalla presenza nel collegio di docenti stranieri e dal finanziamento di un congruo periodo all'estero.
4. Tra le finalità del Dottorato, raggiungibili attraverso le varie attività didattiche, di formazione e di ricerca, rientra inoltre il conseguimento da parte del dottorando di una completa maturità ed autonomia nel lavoro di progettazione, programmazione, svolgimento e rendicontazione dell'attività di ricerca svolta.

### **Art. 3 -Aree di afferenza**

1. Il Dottorato in Scienze Applicate a Benessere e Sostenibilità afferisce alle Aree CUN 1 (Scienze matematiche e informatiche), 3 (Scienze chimiche), 5 (Scienze biologiche), 6 (Scienze mediche), 8b

(Ingegneria Civile), 9 (Ingegneria industriale e automazione/informatica) e 11b (Scienze psicologiche), intendendo valorizzare il dialogo interdisciplinare e l'approccio multidisciplinare, anche tramite l'interazione con discipline umanistiche e sociali.

#### **Art. 4 - Caratteristiche generali**

1. Il Dottorato ha durata triennale. Ogni anno viene pubblicato il bando per la selezione pubblica dei candidati, nel quale sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Al Dottorato sono ammessi, a seguito di procedura concorsuale, gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro genere, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.
3. L'italiano è la lingua ufficiale del Dottorato.
4. Gli insegnamenti curricolari, i seminari e gli esami saranno tenuti in italiano; potranno comunque svolgersi in lingua inglese. Il Collegio dei Docenti potrà inoltre elaborare uno specifico programma formativo e didattico che comprenda l'uso di lingue straniere in caso di frequenza del dottorato da parte di studenti stranieri.
5. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua della Comunità Europea previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. In caso di cotutela il dottorando avrà facoltà di scegliere se redigere la tesi in italiano o nella lingua del paese dell'Università partner.

#### **Art. 5 – Organi del Dottorato**

1. Sono organi del Dottorato:
  - a. il Coordinatore;
  - b. la Giunta.
  - c. il Collegio dei Docenti;

#### **Art. 6 – Il Coordinatore**

1. Il Coordinatore del Dottorato è proposto dal Collegio dei Docenti (di seguito denominato "Collegio"), di cui al successivo articolo 8, e nominato dal Senato Accademico fra i professori di prima fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'ANVUR. In caso di indisponibilità, il Coordinatore può essere designato tra i professori del Collegio appartenenti alla seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.
2. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
3. Il Coordinatore svolge i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 11 del Regolamento, cui si fa rinvio. Il Coordinatore può designare un suo Vice fra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno dell'Ateneo in grado di sostituirlo in caso di impedimento o assenza.
4. Il Coordinatore è tenuto a presentare annualmente al Nucleo di Valutazione una relazione, previamente approvata dal Collegio, che riporti l'autovalutazione dello stato del Dottorato.

#### **Art. 7 – La Giunta**

1. La Giunta è composta da minimo tre e massimo cinque membri (compreso il Coordinatore) scelti tra i componenti del Collegio. I membri sono designati dal Coordinatore e approvati dal Collegio.
2. La Giunta coadiuva il Coordinatore negli adempimenti previsti dall'art. 6 e in particolare nella stesura della relazione annuale di autovalutazione del Dottorato.
3. La Giunta e il Coordinatore possono adottare deliberazioni in luogo del Collegio in caso di straordinaria necessità e urgenza. Le delibere dovranno essere ratificate nella prima riunione utile del Collegio. In difetto perdono efficacia sin dall'inizio.
4. Il Collegio, previa indicazione dei termine dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, può delegare proprie funzioni alla Giunta.
5. La Giunta resta in carica per la durata di tre anni. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento

di uno o più membri della Giunta per un periodo superiore a tre mesi, il Coordinatore e il Collegio provvedono alla sostituzione secondo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo. Il mandato del nuovo membro o dei nuovi membri scade con il mandato della Giunta.

### **Art. 8 – Il Collegio dei Docenti – Composizione**

1. Il Collegio dei Docenti del Dottorato (di seguito definito anche “Collegio”) è formato da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari ed esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione appartenenti alle Aree CUN cui afferisce il Dottorato, in accordo con la normativa vigente;
2. La cooptazione di nuovi membri viene deliberata dal Collegio nel rispetto della normativa vigente e con decisione approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti una volta che la riunione del Collegio sia validamente costituita. L’istanza di adesione al Collegio avviene a seguito di invito da parte del Collegio.

### **Art. 9 – Il Collegio dei Docenti – Convocazioni**

1. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta (salvo motivi di urgenza) con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, tra i quali la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 2 giorni su decisione del Coordinatore ed in tal caso la convocazione avviene con i metodi ritenuti più idonei per assicurare l’efficacia della convocazione. L’ordine del giorno viene, di norma, inviato con la convocazione.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta (50% + 1) dei componenti del Collegio, sottratti gli assenti per motivi istituzionali. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza (50% + 1) dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le riunioni si possono svolgere in forma telematica. Le delibere possono essere assunte anche in modalità di consultazione asincrona su decisione del Coordinatore.
3. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno per l’approvazione dell’offerta formativa annuale e per l’analisi delle attività a consuntivo. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale a cura di un segretario scelto in relazione al ruolo accademico e all’anzianità in ruolo.
4. Il Collegio svolge tutte le funzioni previste dall’art. 6, comma 6, del Regolamento, cui si fa integrale rinvio.
5. Limitatamente alle questioni riguardanti l’andamento generale del Dottorato e i percorsi formativi, partecipa alle riunioni del Collegio un rappresentante eletto dei dottorandi per ciclo. La durata della loro carica è pari a tre anni; nel caso di decadenza nel corso del triennio, subentra ad esso il primo dei non eletti.
6. Su invito del Coordinatore, di cui al precedente articolo 6, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all’attività del Dottorato.

### **Art. 10 – Attività formative e modalità di svolgimento delle medesime**

1. Il Collegio definisce annualmente le attività formative, che vengono pubblicate all’inizio di ciascun anno accademico sul sito del Dottorato, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Il Collegio organizza inoltre, anche congiuntamente con le altre strutture didattiche dell’Ateneo, seminari, incontri e altri eventi formativi alla cui frequenza ciascun dottorando è tenuto, secondo le modalità indicate ciascun anno sul sito del Dottorato, comunque nella quantità minima indicata nel successivo comma 5.
3. Il Dottorato prevede lo svolgimento di attività formative per un totale di 180 crediti. Parte delle attività formative potrà essere svolta presso un’istituzione straniera sulla base di programmi di studio approvati dal Collegio. Per ognuna delle attività formative si prevede una forma di certificazione basata sulla

frequenza e il conseguimento di specifici obiettivi formativi. Le attività svolte all'esterno dell'Ateneo per consentire l'acquisizione di crediti formativi devono essere previamente autorizzate dal Coordinatore, sentito il parere del supervisore (vedi art. 14), qualora si tratti di periodi inferiori o uguali ai sei mesi, e dal Collegio per periodi di formazione superiori ai sei mesi. Nel caso di svolgimento di parte delle attività formative all'estero saranno riconosciute le attività in lingua straniera previste dall'ente ospitante.

5. Fermo restando che la frequenza alle attività previste annualmente all'interno del Dottorato è obbligatoria, il dottorando, fatti salvi i casi che giustifichino la sospensione temporanea del Corso secondo quanto previsto dal Regolamento art. 18, non può partecipare a meno del 75% dell'attività prevista, comunque giustificando le assenze.
6. Al momento della pubblicazione delle attività formative previste per ciascun anno di corso, il Collegio stabilisce le modalità di verifica dell'apprendimento in relazione alle attività formative di propria competenza.
7. Entro il primo anno, ciascun dottorando dovrà procedere alla definizione del progetto di ricerca e all'impostazione del lavoro di tesi.
8. Le attività formative dovranno comprendere la partecipazione attiva di ogni dottorando a seminari in cui esporre lo stato di avanzamento della propria ricerca.
9. Tutte le attività formative saranno riportate dai dottorandi su appositi registri personali e validate periodicamente dai rispettivi supervisori. L'ammissione alle successive annualità, su delibera del Collegio, verrà subordinata all'esito positivo di una procedura di valutazione in cui il dottorando dovrà documentare lo stato di avanzamento del lavoro di ricerca in una relazione scritta, esporlo e discuterlo davanti al Collegio.
10. L'inizio delle attività del Dottorato decorre dal 1 novembre.

#### **Art. 11 – Offerta formativa**

Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, il Collegio approva l'offerta formativa, che viene pubblicata sul sito web del Dottorato.

#### **Art. 12 – Requisiti di ammissione**

I requisiti di ammissione al Dottorato sono quelli previsti nell'art. 10 del Regolamento, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

#### **Art. 13 – Modalità di accesso e ammissione**

Le modalità di accesso e ammissione sono quelle previste nel Capo IV del Regolamento, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.

#### **Art. 14 – Supervisore e co-supervisore**

1. Successivamente al completamento delle procedure di iscrizione, il Collegio nomina al suo interno per ciascun dottorando un supervisore incaricato di seguirne ed orientarne la formazione e la ricerca, anche tenuto conto del progetto e degli specifici interessi di ricerca del dottorando. Il supervisore assume anche la funzione di relatore di tesi.
2. Il Collegio può decidere di affiancare al supervisore un secondo supervisore (co-supervisore) in qualità di esperto.
3. Nel caso di un co-supervisore, questo può essere scelto anche al di fuori dal Collegio tra esperti italiani e/o stranieri. In questo secondo caso, il co-supervisore esterno deve essere proposto da almeno due membri del Collegio ed accettato dal Collegio stesso.
4. Nel caso di un accordo con Università straniera, il dottorando dovrà essere seguito da un relatore italiano e uno di altra lingua secondo le norme previste dall'accordo medesimo.
5. Il supervisore è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato e si

impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Assiste il dottorando, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei suoi dottorandi.

6. Il Collegio può revocare l'incarico del supervisore che non ottemperi a tali obblighi.

#### **Art. 15 – Diritti e doveri dei dottorandi**

I diritti e i doveri dei dottorandi sono quelli stabiliti al Capo V del Regolamento.

#### **Art. 16 – Valutazione della tesi**

1. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando deve presentare, entro il mese di settembre del terzo anno, in base al calendario fissato a livello di Ateneo, domanda di ammissione all'esame finale.
2. Il Collegio, entro il mese di ottobre, acquisito il parere del supervisore ed eventualmente del co-supervisore, approva la richiesta di ammissione all'esame finale. Conformemente alle scadenze indicate nel Regolamento e nelle linee guida di Ateneo, il Collegio individua due o più valutatori (di seguito denominati anche "revisori") scegliendoli tra docenti e tra ricercatori di enti italiani o stranieri di elevata qualificazione, esterni all'università e agli altri eventuali soggetti che concorrono al Dottorato.
3. Ai valutatori spetta il compito di esprimere, entro due mesi dal ricevimento del materiale di cui al successivo comma 4, un giudizio analitico scritto sulla tesi e di proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. I candidati, non appena abbiano comunicazione dei valutatori indicati dal Collegio, provvedono ad inviare a ciascuno di essi, in formato digitale:
  - a) una copia della propria tesi di dottorato;
  - b) una relazione sulle attività che sono state svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
5. La tesi di dottorato viene discussa secondo il calendario che sarà definito dal Collegio.

#### **Art. 17 – Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo**

1. Acquisiti i pareri finali dei valutatori, il Collegio propone al Rettore l'istituzione della Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla trasmissione della delibera di designazione dei componenti all'ufficio che gestisce le carriere dei dottorandi ed è tenuta a concludere i lavori nei novanta giorni successivi.
3. La Commissione si compone di almeno tre membri scelti tra docenti e ricercatori di enti italiani o stranieri, e qualificati nelle tematiche oggetto della tesi. La maggioranza della Commissione è costituita da docenti esterni all'Ateneo.
4. La Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, anche stranieri, di elevata qualificazione appartenenti a enti e strutture pubbliche e private.

#### **Art. 18 – Esame finale e Conseguimento del titolo**

1. L'esame si svolge innanzi alla Commissione giudicatrice e consiste nella pubblica discussione della tesi finale. Il Collegio, valutate le singole circostanze, può deliberare che il candidato discuta la tesi avvalendosi di strumenti di comunicazione a distanza.
2. I dottorandi devono inviare, non appena resa nota la Commissione giudicatrice, una copia digitale della tesi a ciascuno dei componenti.
3. La data d'esame viene comunicata ai dottorandi all'indirizzo di posta elettronica loro attribuito dall'Università e viene resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Università.
4. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo che ciascun dottorando acceda al Catalogo delle

Pubblicazioni di Ateneo e inserisca i dati relativi alla propria produzione scientifica.

5. Al termine della discussione la Commissione formula un giudizio per ciascun candidato. I giudizi costituiscono parte integrante del verbale dell'esame finale di dottorato.
6. La tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione esaminatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. L'esame finale di dottorato può essere sostenuto una sola volta.

#### **Art. 19 – Modifica del Regolamento interno del Dottorato**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento, successivamente all'approvazione da parte del Senato Accademico, ogni modifica al presente Regolamento interno che non comporti deroghe al Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei componenti del Collegio stesso ed entrerà in vigore dall'inizio del ciclo successivo.

#### **Art. 20 Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento interno, vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 32 comma 3 punto 5 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento interno al Senato Accademico ed ai singoli Consigli di Facoltà sono congiuntamente svolte dal Comitato Tecnico Ordinatore.